

FOGLIO FEDERALE

Anno XLVII

Berna, 14 maggio 1964

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: annuo fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

8948

MESSAGGIO

del

**Consiglio federale all'Assemblea federale per l'adattamento della
tassa d'esenzione dal servizio alla nuova organizzazione militare**

(Estensione dell'obbligo di tassa alle classi di landsturm)

(Del 28 aprile 1964)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

La legge federale del 12 giugno 1959 ¹⁾ su la tassa d'esenzione dal servizio militare, è venuta a porsi come nuovo fondamento per il computo della tassa militare ed è ormai certo, dopo tre periodi di tassazione, che questo ordinamento ha ottenuto, in tutti i punti essenziali, risultati favorevoli, nell'ambito dell'organizzazione militare del 1949.

Tuttavia, la legge federale del 21 dicembre 1960 ²⁾ che modifica l'organizzazione militare, ha riformato considerevolmente i criteri basilari del diritto militare, segnatamente circa la durata degli obblighi, la composizione delle classi d'esercito secondo l'età e l'adempimento del servizio d'istruzione. Riteniamo quindi opportuno di esaminare se tali emendamenti non motivino un riadattamento della tassa militare a contare dal 1° gennaio 1964 che è la data in cui hanno preso effetto, giusta il decreto del Consiglio federale del 28 marzo 1961 ³⁾ concernente la messa in vi-

1) RU 1959, 2125 (A XI C 8).

2) RU 1961, 241 (A XI A).

3) RU 1961, 253 (A XI A).

gore e l'introduzione della legge federale modificante l'organizzazione militare.

La riorganizzazione dell'esercito, la conseguente riduzione della durata degli obblighi militari e il nuovo ordinamento delle classi d'età erano allo studio, quando il Consiglio federale presentò il messaggio dell'11 luglio 1958 ¹⁾ concernente il nuovo ordinamento della tassa d'esenzione dal servizio militare.

Già allora, il Consiglio federale accennò all'eventualità di dover adattare, a breve scadenza, la nuova legge sulla tassa militare ai mutamenti previsti nel campo della legislazione militare. Considerando però l'urgenza della riorganizzazione della tassa militare, esso rinunciò a differirne il compimento, preferendo arrischiare l'inconveniente di dover eventualmente apportare ulteriori emendamenti alla nuova legislazione. Anche le Camere s'attennero alla medesima soluzione.

Attualmente non soltanto sono dati i fondamenti legali della riorganizzazione dell'esercito, ma bensì ne sono noti anche gli effetti, conseguiti dopo la promulgazione delle disposizioni d'esecuzione, segnatamente del decreto federale del 2 dicembre 1963 ²⁾ concernente i corsi di ripetizione, di complemento e della landsturm. D'altra parte è dato inoltre di tener conto dell'esperienza fatta nella riscossione della tassa militare degli anni 1961, 1962 e 1963.

I

Nel messaggio dell'11 luglio 1958, il Consiglio federale esponeva il criterio fondamentale della tassa d'esenzione dal servizio militare, nei termini seguenti (FF 1958, II, ediz. franc., a pag. 355):

« Il giovane Stato federale ha trovato nella tassa militare — benchè inizialmente, soltanto a livello cantonale, — un mezzo idoneo per applicare ad ogni cittadino il principio dell'obbligo militare. A quell'epoca, segnatamente, sarebbe stata giudicata particolarmente antidemocratica la concezione, secondo cui gli uomini esentati da prestazioni di servizio, perchè inabili o indegni, oppure perchè indispensabili all'economia, ai traffici e alla vita pubblica, avrebbero dovuto essere con ciò liberati senz'altro da qualsiasi obbligo militare.

La tassa, tuttavia, non è unicamente radicata nel concetto democratico, ma è strettamente unita alla nostra peculiare struttura militare di milizia, e si configura quindi come istituzione tipicamente svizzera.

Il milite svizzero, terminata la scuola reclute, non può essere attribuito a una riserva, costituita, equipaggiata e allenata solo in caso

1) FF 1958, II, ediz. franc., a pag. 349.

2) RU 1963, 1122 (A XI C 2).

di necessità; egli viene invece, sino in età matura, incorporato entro un'unità, che, dall'inizio dell'eventuale mobilitazione, dovrà adempiere i compiti derivantigli dalla sua posizione nell'esercito. Per decenni, gli svizzeri soggiacciono quindi a obblighi militari considerevoli, anche in tempo di pace; fuori servizio, essi devono conservare l'equipaggiamento personale e tenersi allenati al tiro, così da poter convenientemente usare le proprie armi in caso di guerra. Dopo la scuola reclute essi devono assolvere ancora, nell'ambito della loro unità, dodici corsi d'istruzione al minimo (ma il numero è notevolmente più elevato, nella maggior parte dei casi).

Tali prestazioni e obblighi costituiscono un'onere vieppiù grave con il crescere dell'età. Il soldato svizzero, per tradizione e convinzione, generalmente sopporta tali sacrifici volentieri e senza lamentele; tuttavia l'esercito non può rinunciare alla riscossione della tassa, intesa come mezzo adeguato per ridurre le domande abusive di riforma, d'esenzione o di dispensa in modo da assicurare la formazione degli effettivi richiesti, nonchè da garantire la partecipazione regolare ai corsi d'istruzione, necessari al mantenimento della prontezza di guerra.

La tassa è necessariamente una parte integrante della nostra particolare struttura militare. Essa è indispensabile tanto per assicurare la funzionalità del nostro sistema di milizia quanto per garantire l'applicazione del principio costituzionale dell'assoggettamento generale agli obblighi militari.

Ne consegue che la tassa non rappresenta un'imposta. Essa non è motivabile alla luce dei principi fiscali, ma bensì a quella dei principi militari: la tassa è la prestazione surrogativa, imposta al cittadino svizzero che, per qualsiasi ragione, non può adempiere completamente gli obblighi militari, nell'ambito delle disposizioni legali. Da queste premesse [...] scendono conclusioni d'importanza decisiva per l'apprezzamento della legislazione attuale e per la valutazione delle possibilità di modificazione.

La tassa militare sarà disciplinata convenientemente soltanto ove riesca a rappresentare, per tutti coloro che non adempiono gli obblighi legali di servizio, un sacrificio compensativo degli oneri, delle fatiche e dei rischi incorsi da coloro che invece li adempiono ».

Questa puntuale descrizione delle caratteristiche della tassa militare non lascia dubbio alcuno sulla necessità di adeguare costantemente tale prestazione surrogativa agli oneri attenenti alle prestazioni di servizio.

2. Gli oneri di servizio mutano secondo le diverse classi dell'esercito. La tassa militare è quindi sempre stata graduata secondo un sistema

di gruppi di classi d'età, ricalcato su quello stabilito, per le classi dell'esercito, nell'organizzazione militare (per l'eccezione fatta circa gli anni dal 1950 al 1959 compreso, rinviamo alla tavola 2 dell'allegato).

Fino al 1959, la legislazione concernente la tassa militare definiva in modo formale e indipendente i gruppi di classi d'età determinanti per la riscossione della tassa. Conseguentemente una modificazione della composizione delle classi dell'esercito, richiedeva un parallelo adattamento delle norme legali sulla tassa militare, per evitare la contrapposizione di due sistemi diversi di raggruppamento delle classi. Nell'articolo 14 della legge attuale su la tassa d'esenzione dal servizio militare, il legislatore ha però scelto un'altra via, stabilendo l'onere della tassa singolarmente per l'attiva, la landwehr e la landsturm ed omettendo di definire quali singole classi d'età appartengono alle tre classi d'esercito surriferite. All'uopo è invece determinante l'organizzazione militare applicabile durante l'anno di assoggettamento.

Conformemente a tale disposizione tecnica della legge ogni riduzione della durata d'appartenenza alle singole classi dell'esercito comporta automaticamente una diminuzione corrispondente della prestazione finanziaria rappresentata dalla tassa militare.

3. Orbene, la modificazione dell'organizzazione militare, deliberata il 21 dicembre 1960, ha appunto stabilito una riduzione della durata d'appartenenza alle tre classi dell'esercito. Giusta l'articolo 1, capoverso 1, lettera c, del surriferito decreto del Consiglio federale di messa in vigore, gli effetti di tale riduzione sulla tassa militare, dal 1967 in poi, saranno i seguenti:

Sino al 1963 compreso

	Età anni:	Durata di appartenenza anni:	Numero tasse intere per cl. eserc.	Numero tasse intere per cl. eserc.
attiva	da 20 a 36	17	$\frac{1}{1}$	17
landwehr	da 37 a 48	12	$\frac{2}{3}$	4
landsturm	da 49 a 60	12	$(\frac{1}{6})$	(2)
		41		21
				(23)

a contare dal 1967 (giusta l'organizzazione militare nel tenore del 21 dicembre 1960)

attiva	da 20 a 32	13	$\frac{1}{1}$	13
landwehr	da 33 a 42	10	$\frac{2}{3}$	$3\frac{2}{3}$
landsturm	da 43 a 50	8	$(\frac{1}{6})$	$(1\frac{1}{3})$
		31		$16\frac{2}{3}$
				$(17\frac{2}{3})$

(altri particolari sono indicati nella tavola 1 dell'allegato).

Se la legge su la tassa militare non fosse modificata, l'onere dell'assoggettato, equivalente finora a 21 tasse intere, verrebbe ridotto, a contare dal 1967, a 16 tasse e $\frac{2}{3}$ e cioè al 77,7 per cento del livello attuale. In ragguaglio agli oneri imposti, già da decenni, all'assoggettato, tale prestazione, ridotta a 16 tasse intere e $\frac{2}{3}$, risulterebbe inferiore a tutte quelle domandate finora.

Infatti, a contare dal 1939, sono sempre state riscosse 19 tasse intere ancorchè, a decorrere da tale anno sino al 1949 compreso, l'obbligo di servire nell'attiva, nella landwehr e nella landsturm dovesse essere adempiuto soltanto durante 29, invece di 41 o 31 anni.

4. A una riduzione così notevole dell'onere di tassa, computato, a contare dal 1967, a 16 tasse intere e $\frac{2}{3}$ per tutta la durata dell'obbligo militare, dovrebbe corrispondere una diminuzione equivalente delle prestazioni di servizio, durante lo stesso periodo. Una tale diminuzione però non è prevista.

Al contrario, il numero complessivo dei giorni normali di servizio legali, già in continuo aumento dal 1875, subisce un nuovo impulso a contare dal 1964. Gli aumenti più importanti avvennero nei periodi precedenti la prima e la seconda guerra mondiale. Dopo la fine della seconda, tuttavia, l'accrescimento fu operato ancora tre volte. La durata dei giorni di servizio ha segnato la seguente evoluzione:

Giorni di servizio d'istruzione imposti a
un fante per la durata complessiva
degli obblighi militari

a contare dal 1875	119 giorni
a contare dal 1882	126 giorni
a contare dal 1908	171 giorni
a contare dal 1935	194 giorni
a contare dal 1939	302 giorni
a contare dal 1950	da 302 a 314 giorni
a contare dal 1952	318 giorni
a contare dal 1964	331 giorni

(altri particolari sono indicati nella tavola 3 dell'allegato).

Quest'ultimo aumento, che porta il numero totale dei giorni di servizio da 318 a 331, è stato ottenuto assoggettando la nuova classe «ringiovanita» della landsturm, composta di militi da 43 a 50 anni, ai servizi di truppa (corsi della landsturm) della durata di 2 settimane, senza peraltro ridurre i giorni di servizio dell'attiva e della landwehr, nonostante la diminuzione della durata d'appartenenza a queste classi dell'esercito.

II

1. Mentre, a decorrere dal 1964, la durata totale d'obbligo del militare al servizio cresce di 13 giorni di servizio normale, l'onere degli assoggettati alla tassa diminuisce, alla stessa data, da 21 tasse intere a 16 $\frac{1}{2}$.

2. Nel valutare questa evoluzione è pertanto necessario considerare che la tassa militare stabilita dalla legge del 28 giugno 1878 era sensibilmente meno onerosa di quella computata giusta la legge federale del 12 giugno 1959. Ciò è dimostrato concretamente dal paragone del ricavo lordo delle tasse riscosse nell'ultimo triennio con quello ottenuto dalle tasse prelevate conformemente alle precedenti disposizioni legali.

L'onere totale degli assoggettati e quello di ogni singolo ammontavano a:

Anno	Onere totale in milioni di fr.	Onere per ogni assoggettato in fr.
1954	16,5	43,81
1955	17,8	46,85
1956	18,1	47,51
1957	19,0	50,70
1958	20,6	55,07
1959	20,2	54,87
1960	(anno senza tassazione)	
1961	22,8	70,05 (nuova legge)
1962	26,2	82,75
1963	30,5	90,10

La modificazione della legge sulla tassa militare, tuttavia, non rappresenta certamente l'unica causa dell'aumento totale dell'onere. Ovviamente il ricavo della tassa calcolata secondo la legislazione del 1878, considerando non soltanto l'aumento nominale ma bensì anche quello reale del reddito nel 1963, sarebbe risultato ben superiore ai 16,5 milioni di franchi riscossi nel 1954 o ai 20,2 milioni del 1959. Giusta lo sviluppo dei salari operai, risultanti dai dati statistici elaborati dall'INSAI negli anni dal 1959 al 1962, l'onere medio dell'assoggettato nel 1962, calcolato conformemente ai principi della legge emanata nel 1878, ammonterebbe a 65,03 franchi invece degli 82,75 giusta le nuove disposizioni legislative.

Conseguentemente, l'aumento dovuto all'entrata in vigore della nuova legislazione può essere valutato a circa 27 per cento.

3. A tale riguardo è opportuno rilevare che il problema della « progressione fredda » non incide affatto sul calcolo della tassa militare, poichè tale tassa (come anche quella sul reddito) è riscossa secondo un saggio proporzionale uniforme e viene pertanto ad essere indipendente dal livello numerico del reddito. Per questa ragione se, a contare dal 1964, fosse consentita la riduzione dell'onere della tassa militare, conseguentemente alla diminuzione della durata d'assoggettamento, tale riduzione non potrebbe essere motivata dal rincaro; questo, infatti, potrebbe provocare, al massimo, un aumento delle somme stabilite numericamente nella legge (tasse personali e deduzioni sociali). Notiamo qui però che il deterioramento del potere d'acquisto del franco non giustifica ancora un riadattamento di tali somme, fissate nel 1959.

4. Al fine di evitare ogni malinteso, aggiungiamo inoltre che il nuovo ordinamento della tassa militare ha aumentato l'onere in modo eterogeneo e, in certi casi, lo ha anzi alleggerito. Infatti la recente legge stabilisce un nuovo criterio per la ripartizione della tassa, secondo i singoli gruppi di classi d'età. Essa ha inoltre agevolato i complementari incorporati nell'esercito rispetto agli assoggettati non incorporati, come anche ha favorito coloro i quali hanno assolto la scuola reclute, o parte preponderante di essa, innanzi l'assoggettamento alla tassa, in rapporto ai militi dichiarati inabili oppure unicamente abili al servizio complementare, all'inizio dell'età d'assoggettamento. Le nuove disposizioni legali, eliminando la tassa sul patrimonio (come anche sul patrimonio dei genitori) e trasformando la semplice tassa sul guadagno in una tassa globale sul reddito, hanno provocato importanti spostamenti. Tale fenomeno si è anche avverato, da una parte, con l'introduzione delle deduzioni sociali e, dall'altra, con l'aumento dell'ammontare della tassa personale e del saggio proporzionale della tassa sul reddito.

5. Ciononostante dobbiamo considerare che il nuovo ordinamento del 1959, più preciso del precedente, ha accresciuto, in media, l'onere dell'assoggettato di una frazione leggermente superiore a un quarto della vecchia tassa.

L'aumento della tassa militare era uno degli scopi perseguiti nella revisione. Nel messaggio dell'11 luglio 1958, definimmo come uno degli scopi principali della revisione legislativa, quello di adattare l'ordinamento della tassa militare alle aumentate prestazioni di servizio, e raccomandammo di tener conto della svalutazione monetaria, in corso dal 1878, per stabilire l'ammontare massimo e minimo di quella componente della tassa che è fissata in franchi.

Di conseguenza, se, ad esempio, la tassa personale alla quale è assoggettato il milite in età di servire nell'attiva, è stata aumentata da 6 a 15 franchi, a contare dal 1960, e il saggio della tassa sul reddito da 1,5 a

2,4 per cento, è perchè, nello stabilire tali aumenti, si è tenuto conto dell'accrescimento degli obblighi militari, realizzato sino al 1959, e della svalutazione monetaria registrata a tale data. Il legislatore, stabilendo i nuovi saggi, era intenzionato a portare l'onere pecuniario della tassa militare a un livello equivalente alle fatiche, alle privazioni, ai rischi e ai sacrifici richiesti dalle prestazioni di servizio. Esso si riferiva all'evoluzione compiutasi e non intendeva affatto, con queste disposizioni, anticipare alcun adattamento all'evoluzione futura.

III

La riduzione della tassa, attesa come conseguenza del raccorciamento dell'obbligo militare e del ringiovanimento delle classi dell'esercito, da una parte, e, d'altra parte, l'aumento della durata del servizio d'istruzione dovuto all'introduzione dei corsi della landsturm, hanno forse rotto l'equilibrio tra prestazioni di servizio e tasse d'esenzione in modo tale da giustificare un nuovo intervento legislativo?

1. L'analisi degli effetti prodotti, riguardo agli assoggettati, dalla riorganizzazione del servizio d'istruzione sulle singole classi dell'esercito, nonchè dalle ripercussioni del ringiovanimento di tali classi sull'onere finanziario dei non assoggettati, dimostra che lo spostamento dell'equilibrio non assume la stessa importanza in ogni classe d'età.

Per quelle da 20 a 32 anni (corrispondenti a quelle dell'attiva, secondo il nuovo ordinamento), gli obblighi militari d'istruzione aumentano dell'8 per cento circa, mentre l'onere derivante dalla tassa militare resta immutato. In questo campo, si constata che il nuovo ordinamento, vigente dal 1964, non ha turbato di molto l'equilibrio tra gli obblighi personali e quelli finanziari.

Invece per le classi d'età da 33 a 42 anni (quelle della nuova landwehr) si riscontra una riduzione del 13 per cento delle prestazioni di servizio d'istruzione, di fronte a una diminuzione del 44 per cento dell'intero onere della tassa. In questo gruppo, si vede come le nuove disposizioni rompano notevolmente l'equilibrio a favore degli assoggettati alla tassa.

Le classi d'età da 43 a 50 anni (le classi della nuova landsturm) devono normalmente assolvere, come finora, un corso della durata complessiva di 13 giorni (corrispondente all'ultimo dei precedenti tre corsi di complemento della landwehr e definito attualmente « corsi della landsturm »). Per questo gruppo di classi d'età, le nuove disposizioni non apportano alcuna modificazione alla durata complessiva del servizio d'istruzione. L'onere finanziario dei non assoggettati, invece, subirebbe una riduzione pari al 100 per cento, ove non fosse apportata alcuna modificazione alle norme legali concernenti la tassa militare.

Per ulteriori particolari del nuovo ordinamento del servizio obbligatorio d'istruzione e le loro ripercussioni sulla tassa militare vedasi la tabella 4, allegata.

2. Un aumento generale delle tasse personali (stabilite, attualmente, a 15 franchi per le classi dell'attiva, a 5 franchi per quelle della landwehr e, virtualmente, a 2,50 per le classi della landsturm) e dei saggi proporzionali applicabili per il computo della tassa sul reddito (2,4%, risp. 0,8% e 0,4%) non è giustificabile. Per l'attiva, infatti, un tale aumento non sarebbe affatto conforme allo scopo perseguito.

Occorre allora porre la domanda se sia opportuno di aumentare la quotaparte di tassa, esigibile dall'assoggettato in età di servire nella landwehr, da $\frac{2}{6}$ (tassa personale 5 franchi; tassa sul reddito, 0,8%) a $\frac{3}{6}$ (tassa personale, franchi 7,50; tassa sul reddito, 1,2%). Per i seguenti motivi, però, riteniamo di dover rinunciare a una tale soluzione.

Infatti, il legislatore del 1959, come quello del 1878, ha graduato l'onere imposto ai singoli gruppi di classi, ragguagliandolo all'entità delle prestazioni obbligatorie di servizio, richiesta nelle tre classi dell'esercito. Il milite incorporato nella fanteria, giusta le disposizioni del 1959, doveva prestare normalmente il seguente numero di giorni di servizio, stabiliti dalla legge (media annua, calcolata sulla durata complessiva dell'appartenenza):

nell'attiva (20-36): in 17 anni, 278 giorni; annualmente, 16,4 giorni,
 nella landwehr (37-48): in 12 anni, 40 giorni; annualmente, 3,3 giorni,
 nella landsturm (49-60): in 12 anni, 0 giorni; annualmente, 0 giorni ¹⁾.

Allorchè il legislatore stabilì la tassa della landwehr a $\frac{1}{3}$ di quella dell'attiva, benchè gli incorporati della landwehr assolvessero circa soltanto $\frac{1}{5}$ del servizio d'istruzione imposto all'attiva, esso giustamente considerò, fondandosi sull'esperienza, che le prestazioni di servizio in età matura ingiungono al milite un sacrificio considerevolmente più forte e impongono, di regola, alla maggioranza degli assoggettati, uno svantaggio economico più gravoso di quello sopportato dai militi dell'attiva (cfr. il messaggio dell'11 luglio 1958 ²⁾).

Giusta le prescrizioni in vigore a decorrere dal 1964, la media annua delle prestazioni di servizio d'istruzione, imposta al soldato di fanteria nelle singole classi dell'esercito, sarà la seguente:

1) Le formazioni della landsturm, composte dalle classi d'età da 49 a 60 anni potevano essere chiamate a corsi speciali, unicamente in base ad un decreto dell'Assemblea federale; tali servizi, inoltre, erano limitati alla durata massima di tre giorni. L'Assemblea federale si è valsa, con estrema moderatezza, di tale competenza.

2) FF 1958, ediz. franc., a pag. 368 e s.

nell'attiva (20-32): in 13 anni, 278 giorni; annualmente 21,4 giorni,
 nella landwehr (33-42): in 10 anni, 40 giorni; annualmente 4 giorni,
 nella landsturm (43-50): in 8 anni, 13 giorni; annualmente 1,6 giorni.

Il rapporto tra la durata del servizio d'istruzione in attiva e quella in landwehr, di circa 5 : 1, non giustifica pertanto l'imposizione, agli esentati in età di landwehr, di una tassa superiore a $\frac{1}{3}$ di quella intera dell'attiva. Una modificazione non è quindi auspicabile.

3. Nella landsturm, la situazione è invece ben diversa.

Nessuna disposizione dell'ordinamento sinora vigente obbligava i militi delle classi d'età da 49 a 60 anni ad assolvere un servizio d'istruzione. La prestazione dei soldati e dei sottufficiali si restringeva segnatamente, salvo poche eccezioni, alla biennale ispezione delle armi e dell'equipaggiamento, nonchè al mantenimento della prontezza personale e d'equipaggiamento per il servizio di guerra, attivo o d'ordine.

La legge sulla tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 2, cpv. 1 e 14, cpv. 2) liberava quindi i militi in età di landsturm da ogni assoggettamento alla tassa militare.

L'articolo 3 di detta legge, tuttavia, disponeva ch'era possibile sottoporre all'obbligo di pagare la tassa gli uomini di più di 48 anni, esenti dal servizio, durante gli anni per i quali l'Assemblea federale, fondandosi sull'articolo 123, capoverso 2, dell'organizzazione militare (nel tenore del 1° aprile 1949, privo d'effetto a contare dal 1° gennaio 1964) avesse stabilito corsi d'istruzione per la landsturm, della durata massima di 3 giorni.

Tale ordinamento non è più applicabile, poichè dal 1964 gli appartenenti alla landsturm (ringiovanita), minori di 51 anni, saranno chiamati 2 volte a un corso di una settimana o una volta a un corso di due settimane. Gli uomini di 43 a 50 anni, appartenenti alla landsturm, devono entrare in servizio conformemente a un ciclo regolare; i loro coetanei esenti dal servizio, devono quindi essere regolarmente assoggettati alla tassa.

Nell'articolo 14, la legge stabilisce a un sesto della tassa intera, l'onere imposto agli assoggettati in età di servire nella landsturm, per gli anni in cui è applicabile l'articolo 3 della legge su la tassa militare. Tale computo può essere applicato anche dopo il 1964, poichè la graduazione delle frazioni di tassa $\frac{1}{1} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$, dovrebbe pur sempre costituire il rapporto che (tenuto conto dei giorni da prestare) meglio rispecchia, secondo l'esperienza, l'aumento dei sacrifici imposti dal servizio personale con l'avanzare dell'età.

IV

Le considerazioni esposte ci inducono a proporvi l'estensione della tassa militare ai militi in età di servire nella nuova landsturm. La frazione

di tassa intera deve essere stabilita, conformemente all'articolo 14 della legge, a un sesto.

Conseguentemente l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione, cui già soggiacciono gli uomini in età di servire nell'attiva e nella landwehr, si estenderà parimente a quelli in età di servire nella landsturm che durante l'anno d'assoggettamento:

- non sono incorporati nell'esercito (inabilità, esenzione, esclusione dal servizio, ecc.) o appartengono soltanto a una riserva di personale, in qualità di militi del servizio complementare;
- non sono disponibili, durante un periodo superiore a 6 mesi, per le prestazioni di servizio richieste ai militi della loro classe d'età (soggiorno all'estero oppure dispensa temporanea dal servizio per motivi di salute o professionali);
- omettono di assolvere il servizio ingiunto ai coetanei di stessa incorporazione, grado e funzione.

Non è assoggettato alla tassa militare della landsturm chi può far valere un motivo particolare d'esenzione (segnatamente, l'invalidità [art. 4, cpv. 1, lett. a, LF], un danno causato alla salute dal servizio militare [art. 4, cpv. 1, lett. b], un'attività professionale nell'esercito o in una formazione paramilitare [art. 4, cpv. 1, lett. c], il soggiorno all'estero per un periodo non inferiore a 5 anni [art. 5, cpv. 1, lett. a]). In particolare, il complementare in età di servire nella landsturm, incorporato in una formazione militare e quindi equipaggiato, è parificato al militare assegnato alla landsturm; di conseguenza, egli non soggiace ad alcuna tassa per gli anni, durante i quali è a disposizione per adempiere gli obblighi militari della sua formazione e non omette alcun servizio (art. 17, cpv. 1, lett. c). Restano riservate anche le successive riduzioni legali, nella misura del servizio prestato (art. 15 e 19).

Quasi tutti i pareri espressi dai Cantoni, circa il progetto loro sottoposto sono per l'estensione dell'assoggettamento alla tassa anche agli uomini in età di servire nella landsturm; solo due Governi cantonali hanno sollevato dubbi circa la struttura giuridica e l'applicabilità del disegno.

V

1. Occorre ora procedere ad esaminare le ripercussioni dell'ordinamento transitorio, che è stato istituito, dal profilo militare, per l'introduzione delle nuove classi dell'esercito.

Il ringiovanimento delle classi non avverrà in una sol volta, bensì in quattro fasi. Esso ha avuto inizio il 1° gennaio 1964 e sarà terminato soltanto il 1° gennaio 1967. Durante il 1966, ad esempio, l'attiva comprenderà ancora i militari di 33 anni, la landwehr quelli di 43 e 44 anni e la landsturm le classi d'età da 51 a 53 anni.

Ove, rinunciando a disposti particolari, si procedesse, senza alcuna limitazione, ad assoggettare alla tassa gli uomini in età di servire nella landsturm, l'attribuzione degli assoggettati ai gruppi di classi determinanti per il computo della tassa, verrebbe eseguita nelle stesse fasi previste per il ringiovanimento delle classi dell'esercito. Per il 1966, ad esempio, gli uomini dai 20 ai 33 anni pagherebbero l'intera tassa dell'attiva, quelli da 34 a 44 il terzo di tassa, per la landwehr, e quelli di 45 a 53 anni il sesto di tassa, per la landsturm.

Uno studio particolareggiato ha rilevato che una tale soluzione rappresenta, anche per gli assoggettati delle pertinenti classi d'età transitorie, un onere sopportabile e adeguato al sacrificio imposto dalle prestazioni militari dei loro coetanei.

È tuttavia opportuno prevedere un'eccezione: gli assoggettati alla tassa in età di landsturm, oltre i 50 anni, non dovrebbero pagarne alcuna. Trattasi, per l'anno di tassa 1964, degli uomini da 51 a 58 anni, per il 1965, di quelli da 51 a 56 e per il 1966, degli uomini da 51 a 53 anni. A contare dal 1967, la landsturm non comprenderà più militi in età superiore ai 50 anni, ad eccezione degli ufficiali (cfr. il numero 2 seguente).

La deroga proposta collima con l'ordinamento militare. I soldati e i sottufficiali della landsturm oltre i 50 anni, non sono più chiamati, a contare dal 1964, ai corsi della landsturm (art. 5, cpv. 2, DCF di messa in vigore): anche da questo aspetto, quindi, non è motivata la riscossione della tassa dai loro coetanei, non incorporati nell'esercito.

2. La disposizione che libera dall'obbligo di tassa i militi d'età superiore ai 50 anni, non si restringe, tuttavia, soltanto agli anni transitori 1964, 1965 e 1966. L'obbligo di servizio degli ufficiali, parimente dopo il 1966, si estende non solamente al 50mo, ma bensì sino al 55mo anno di età (art. 1, cpv. 2, frase 2, dell'OM, nel tenore del 21 dicembre 1960). In età superiore ai 50 anni, essi appartengono, di regola, alla landsturm (art. 36 in collegamento con l'art. 35, cpv. 1, e 37, cpv. 1, dell'OM) e dovrebbero quindi, quando occorresse, pagarne la tassa.

Pertanto se non fosse emanata alcuna disposizione derogativa, l'ufficiale in età superiore ai 50 anni soggiacerebbe a un obbligo finanziario equivalente a un sesto della tassa intera, avverandosi uno dei motivi indicati nell'articolo 2 della legge su la tassa d'esenzione (segnatamente, la omissione del servizio, la dispensa o il soggiorno all'estero). Ma sarebbe deplorabile imporre agli ufficiali, ai quali ora spettano compiti maggiori sia in servizio d'istruzione sia fuori servizio, l'obbligo della tassa militare in un'età in cui gli altri militi sono già stati liberati da qualsiasi obbligo.

Conseguentemente, l'esenzione dalla tassa degli uomini tenuti al servizio e in età superiore ai 50 anni, deve essere disciplinata dalle disposizioni legali ordinarie e non da quelle transitorie.

3. Conformemente al vecchio ordinamento sui gruppi di classi, la classe d'età del 1914 è stata assegnata alla landsturm già all'inizio del 1963; questa classe, durante tale anno, non era sottoposta all'obbligo di prestare il servizio ordinario d'istruzione (corso della landsturm) e neppure a quello della tassa militare.

I militi della classe 1914, benchè compiano 50 anni soltanto nel 1964, non saranno chiamati ai corsi della landsturm, introdotti a contare dal 1964.

Tali circostanze giustificano parimente, a titolo transitorio per il 1964, la rinuncia alla reintegrazione dell'assoggettamento alla tassa per la classe del 1914, liberata dall'obbligo alla fine del 1962.

VI

Dal profilo della tecnica legislativa, l'obbligo della tassa può essere esteso ai militi della landsturm mediante un decreto federale che si fondi sull'articolo 3 della legge federale su la tassa d'esenzione dal servizio militare.

In detto articolo, il legislatore autorizza l'Assemblea federale a estendere l'obbligo alla landsturm, negli anni in cui gran parte delle sue truppe è chiamata a prestare servizio. Non essendo tuttavia previsti corsi ordinari d'istruzione per i militi della landsturm (conformemente agli art. 120 e sgg., nel tenore vigente sino alla fine del 1963¹⁾), questa circostanza si sarebbe potuta avverare soltanto eccezionalmente, segnatamente durante il servizio attivo o in quegli anni in cui importanti formazioni della landsturm fossero chiamate ai corsi straordinari d'istruzione, della durata massima di tre giorni, previsti nell'articolo 123, capoverso 2, dell'organizzazione militare del 1° aprile 1949.

L'articolo 3 copre però anche la situazione risultante dall'emendamento dell'organizzazione militare del 21 dicembre 1960: infatti, le premesse ne sono pienamente date, in quanto giusta il nuovo articolo 122, capoverso 4, dell'organizzazione militare, vigente a contare dal 1° gennaio 1964, entreranno in avvenire annualmente in servizio importanti scaglioni di landsturm, per assolvere il nuovo corso ordinario d'istruzione (cfr. parimente il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1960²⁾ sulla modificazione dell'organizzazione militare). È quindi dato, sul piano legislativo, il fondamento per assoggettare alla tassa militare gli uomini in età di servire nella landsturm.

Giusta l'articolo 3 della legge federale su la tassa d'esenzione dal servizio militare, il decreto federale che vi presentiamo, non sarà sotto-

1) Tenore del 1° aprile 1949, CS 1949, 1525.

2) FF 1960, II, ediz. franc., a pag. 398 e ss.

posto al referendum. Fondamento costituzionale ne è l'articolo 18, capoverso 4, della Costituzione federale.

Ci pregiamo, onorevoli signori, di proporvi d'accettare il disegno di decreto allegato.

Berna, 28 aprile 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'adattamento della tassa d'esenzione dal servizio alla nuova organizzazione militare (Estensione dell'obbligo di tassa alle classi di landsturm) (Del 28 aprile 1964)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.05.1964
Date	
Data	
Seite	869-882
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 922

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.